
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

I gestori della crisi sono stati individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del vigente regolamento.

I gestori della crisi iscritti nell'elenco sono stati selezionati tra i professionisti di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 che hanno superato, con esito positivo, la prova finale del corso di formazione bandito con determinazione presidenziale n. 4 del 5/2/2016 ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 23 febbraio 2016.

Articolo 5) ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI – VIGENTE REGOLAMENTO O.C.C.

1. L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita.
2. L'Organismo si riserva di decidere i requisiti che dovranno possedere gli aspiranti Gestori della crisi per poter partecipare alla procedura di selezione, prevedendone eventualmente di ulteriori a quelli minimi previsti dal legislatore nell'articolo 19 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 e nell'articolo 4 della l. 27 gennaio 2012, n. 3 o di quelli comunque in vigore al momento della selezione.
3. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il *curriculum* dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.